

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA

DICIASSETTESIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Postiglione, ha pronunciato la seguente:

#### **SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 29371 dell'anno 2019 vertente

# TRA S.R.L. (C.F. e P.IVA: in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, via ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato e dell'abogado che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione; - ATTRICE -

(C.F. constudio in Milano, in constituzione; rappresentato e difeso dall'avvocato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;

- CONVENUTO -

Conclusioni così come rassegnate all'udienza del 22.12.2022: Per parte attrice SRL l'avv. conclude come in atto di citazione e memoria

Oggetto: contratto di affiliazione commerciale - franchising



Firmato Da: POSTIGLIONE ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33 53490cf/ a9ddc84771ed262965ce03

Sentenza n. 4686/2023 pubbl. il 22/03/2023 RG n. 29371/2019 Repert. n. 7089/2023 del 22/03/2023

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

s.r.l. conveniva in giudizio chiedendo l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di franchising (affiliazione commerciale) stipulato in data 15.12.2015 a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni ivi contemplate e l'accertamento della violazione dell'art. 14.1 del contratto (titoli di proprietà intellettuale) oltre al pagamento dell'importo complessivo di € 68.500.00, a titolo di penale.

Nel caso di specie, le parti all'art. 10 del contratto hanno determinato il quomodo ed il quantum del corrispettivo. In particolare, l'affiliato aveva l'obbligo di corrispondere all'affiliante l'importo una tantum pari ad euro 5.000,00 più iva a titolo di corrispettivo dell'affiliazione, in un'unica soluzione all'atto di sottoscrizione del contratto, e degli importi periodici decrescenti dal primo al quinto anno (termine finale del contratto, salvo rinnovo, anche tacito, tra le parti).

Nel contratto le parti avevano regolato gli obblighi in capo all'affiliante e all'affiliato (rispettivamente artt. 6 e 7 del contratto), la durata del contratto (art. 12) in cinque anni, e la possibilità di prevenire il rinnovo tacito mediante disdetta comunicata a mezzo raccomandata A/R e consegnata alla controparte almeno sei mesi prima della conclusione del contratto.

Avevano, inoltre, previsto, rispettivamente agli artt. 13 e 14 del contratto, una clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento di alcuni degli obblighi previsti da contratto e la previsione di effetti immediati derivanti dalla risoluzione o dal recesso del contratto, tra questi, il pagamento di una penale nel caso di mancato rispetto, in capo all'affiliato, di una serie di comportamenti nascenti dalla cessazione anticipata del contratto (restituzione di stampati, insegne, marchi).



In data 15 giugno 2018, quindi, aveva comunicato una "disdetta unilaterale" alla aveva la quale, a sua volta, in data in data 1° agosto 2018 aveva comunicato di volersi lei invero avvalere della clausola risolutiva espressa e che il contratto doveva considerarsi risolto di diritto per inadempimento.

In tale comunicazione, parte attrice rilevava che, a seguito della risoluzione del contratto *ipso iure* avrebbe trovato applicazione anche l'art. 14 del contratto, a norma del quale veniva contemplata una penale pari ad euro 500,00 oltre iva per ogni singolo inadempimento e/o per ogni giorno di inadempimento. Pertanto, intimava a controparte il compimento delle attività propedeutiche al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 14 del contratto, concedendo un termine di 15 gg dalla comunicazione con cui dichiarava risolto il contratto (v. p. 2 della comunicazione, doc. 3 all. di parte convenuta).

Parte attrice allegava che, nonostante l'avvertimento, aveva continuato a prestare servizi utilizzando il know-how, il marchio e gli stampati recanti lo stesso, almeno fino alla data del 31 dicembre 2018 e che, conseguentemente, era venuto meno all'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del contratto e per l'effetto era tenuto al pagamento della penale, pari ad € 68.500.00, calcolata dal 16 agosto 2018 (termine ultimo per adempiere) al 31 dicembre 2018. Rilevava, inoltre, che era stata instaurata una procedura di mediazione n.142 del 2018, davanti all'organismo (competente territorialmente per previsione contrattuale e che parte convenuta non ha aderito, come da verbale del 17 gennaio 2019 che attesta la mancata comparizione del sig. (v. all. parte attrice).

Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'assenza di legittimazione passiva, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o inesistenza del contratto di affiliazione per mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie invocate da parte attrice e contestando la fondatezza delle domande ex adverso formulate, chiedendone l'integrale reiezione.

Parte convenuta, pur ammettendo il ritardo nel pagamento di alcune fatture (non rilevanti per la pretesa attorea), affermava che la decisione di parte attrice di risolvere il contratto, appariva iniqua e vessatoria, dal momento che aveva sempre adempiuto e tenuto un



comportamento corretto (vedi in particolare quanto riportato nelle pp. 5-6 atto di costituzione) e che anche dopo la comunicazione del 1° agosto 2018 con la quale l'affiliante si avvaleva della clausola risolutiva espressa, aveva completato la restituzione dei segni distintivi, consegnando oltre al manuale di gestione, alle insegne, alle targhe interne ed esterne, ai roll up ed alle dispense anche il gestionale contabile, appena riaperti gli uffici come da comunicazione prodotta (doc.4 atto di costituzione).

Il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie, ammetteva per parte attrice interpello di parte convenuta e prova testimoniale.

All'esito, ritenuta la causa sufficientemente istruita, tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

\*\*\*\*

La domanda è infondata.

La presente controversia attiene alla stipula del contratto di affiliazione commerciale (c.d. franchising) avvenuta in data 15 dicembre 2015 tra la società attrice s.r.l. (c.d. affiliante) ed il convenuto (c.d. affiliato), (all. n. 1 alla costituzione), avente ad oggetto il franchising di servizi di assistenza alle persone non autosufficienti, come meglio specificati all'art. 2 del contratto medesimo.

Com'è noto, con il contratto di affiliazione commerciale (o "franchising") un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi ("franchisor"), al fine di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato - creando una rete di distribuzione senza dover intervenire direttamente nelle realtà locali – concede, verso corrispettivo, il diritto di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi ad un autonomo e indipendente distributore ("franchisee"), che, con l'utilizzarne il marchio e nel giovarsi del suo prestigio, ha modo di intraprendere un'attività commerciale e di inserirsi nel mercato con riduzione del rischio. La natura di tale tipologia di contratto a prestazioni corrispettive importa che l'affiliante - verso il pagamento di un determinato corrispettivo - assicuri all'affiliato di entrare a far parte di una rete di distribuzione collaudata e pienamente operativa alla data di stipula del contratto.



Con il contratto di *franchising*, dunque, l'imprenditore affiliato non è, però, semplicemente un rivenditore di prodotti o servizi del concedente, ma produce egli stesso il servizio o il bene destinato al consumatore. Per questo, il concedente conferisce alla controparte, a seconda dei casi, una licenza di sfruttamento di un brevetto, il diritto di usare i segni distintivi, o gli trasmette le conoscenze necessarie per realizzare quel determinato prodotto o servizio, c.d. "know-how". A fronte di tale affiliazione, l'affiliato è tenuto al pagamento di un corrispettivo, che le parti convengono nel contratto di *franchising*.

Alla luce di quanto ricostruito, e con specifico riguardo all'eccezione preliminare, questo Giudice ritiene di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto parte contrattuale risulta essere

Inoltre, è vero che il sig. In qualità di affiliato, si impegnava a costituire entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto una società con oggetto sociale compatibile con i servizi oggetto del contratto di *franchising* e a trasferire a detta società tutti i diritti ed obblighi nascenti dallo stesso, ma lo stesso si impegnava, altresì, ad avere il controllo e la gestione della società in questione e a comunicare per iscritto e in via preventiva ogni modifica, (lett. g della premessa in combinato disposto con la lett.h art. 7 del contratto), modifica che non appare essere poi intervenuta.

Nel merito, non contesta i presupposti per la risoluzione del contratto ma si limita ad invocare la nullità del contratto (ovvero delle singole clausole) per nullità delle singole clausole asseritamente vessatorie.

La penale appare quindi astrattamente dovuta ai sensi dell'art. 14.2 e, come è noto, la penale contrattuale non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 1341 c.c.

Inoltre, come affermato dalla recente sentenza del Tribunale di Milano, sez. VI, del 23 gennaio 2020, anche la clausola risolutiva espressa inserita all'interno di un contratto commerciale, che attribuisce a una parte contrattuale il diritto potestativo di risolvere il contratto in ipotesi di circostanziati inadempimenti della relativa controparte senza l'onere di allegarne l'importanza, non necessita di espressa approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del c.c., in quanto non rappresenta un aggravamento della posizione contrattuale della parte che la subirebbe.



Quindi, parte attrice ha correttamente esercitato la clausola risolutiva e chiede oggi il pagamento della penale contrattale.

Va a tale ultimo proposito osservato come, tuttavia, il teste di parte attrice direttore di fino al febbraio 2021, non ricorda nulla dell'uso illegittimo del marchio da parte di oltre la data della intimata risoluzione; il teste menziona genericamente una mail di cui non ricorda neppure il contenuto e che non aggiunge nessuna informazione all'allegazione attorea. Il teste, per il ruolo rivestito nella compagine attorea, appare essere colui che meglio poteva riferire sui fatti di causa, essendo stato scelto proprio dall'attrice in una rosa proposta dal giudice fra coloro che meglio avrebbero potuto informare il giudicante.

La penale, quindi, non può essere riconosciuta non essendo stata raggiunta la prova in ordine al ritardo dello nella cessazione dell'uso dei beni immateriali dell'attrice. Le spese di lite seguiranno la soccombenza e verranno liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. A fronte della reiezione delle eccezioni preliminari di parte convenuta le spese così liquidate possono trovare compensazione nella misura della metà.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta la domanda attorea;
- condanna s.r.l. alla rifusione, in favore di del 50% delle spese di lite, che si liquidano complessivamente nell'importo di euro 7.052,00 per compensi (di cui in particolare euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 2.835,00 per la fase istruttoria, euro 2.127,00 per la fase decisoria), oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023

IL GIUDICE

Andrea Postiglione



Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Luisa Giurato, Magistrato Ordinario in Tirocinio (D.M. 23.11.22)

